



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

AREA DI VIGILANZA E SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 202 DEL 21/12/2024

OGGETTO: DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN PIAZZA DEI GRANATIERI A MARINA DI CAMPO, PER ANTICIPO MERCATO SETTIMANALE, IL 24 DICEMBRE 2024 DALLE ORE 06:00 ALLE ORE 15:00.

IL RESPONSABILE DELL'AREA DI VIGILANZA

VISTA la richiesta pervenuta in data 19/12/2024 (numero protocollo 17469) da parte del Sindaco del Comune di Campo nell'Elba, Davide MONTAUTI, per emissione di apposita ordinanza di anticipo del mercato settimanale, sempre in Piazza dei Granatieri, nel giorno 24 dicembre 2024;
RITENUTA pertanto la necessità di predisporre la presente ordinanza per poter regolamentare la circolazione in tale piazza ed informare preventivamente la cittadinanza dell'anticipo del mercato;
VISTO l'art. 7 del Codice della strada, emanato con Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992;
VISTO il regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada, emanato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
VISTO il D. Lgs 267/2000;
VISTO il Decreto del Sindaco di Campo nell'Elba n° 11 del 10/09/2024, con cui affida al Dr. Francesco Modica di Marco la Responsabilità dell'Area di Vigilanza;

DISPONE

DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA A TUTTI I VEICOLI IN PIAZZA GRANATIERI DI SARDEGNA PER L'ANTICIPO DEL MERCATO SETTIMANALE NEL GIORNO DI MARTEDI' 24 DICEMBRE 2024 DALLE ORE 06,00 ALLE ORE 15,00.

Il personale dell'area tecnica del Comune di Campo nell'Elba dovrà garantire il posizionamento della idonea ed esaustiva segnaletica, presegnalare e delimitare adeguatamente l'area interessata, nonché adottare tutte le altre cautele richieste, previste dal Codice della strada e relativo Regolamento di Esecuzione, al fine di garantire la sicurezza delle persone e della circolazione, sia di giorno che di notte. In ogni caso, dovrà essere garantito l'immediato sgombrò dell'area laddove ciò si rendesse necessario per consentire il passaggio dei mezzi di soccorso. Ad ultimazione dei lavori dovrà essere rimossa la segnaletica temporanea utilizzata e ripristinati i segnali permanenti eventualmente coperti, con cui la detta segnaletica temporanea utilizzata fosse in contrasto, infine, dovranno essere ripristinate le normali condizioni relative alla circolazione stradale.

In caso di violazioni delle dette prescrizioni troveranno applicazione le sanzioni previste dall'art. 21 del Nuovo codice della Strada. Per i trasgressori ai divieti imposti con la presente ordinanza trovano applicazione le sanzioni previste dall'art. 7, comma 13, del nuovo Codice della strada. Il personale di Polizia Municipale e gli altri Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente Ordinanza. A norma dell'art.3, comma 4 della legge 7.8.90 n. 241 si avverte che, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della legge 6.12.1971 n. 1034, chiunque abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazioni di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana. In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del D.L. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con procedura di cui all'articolo 74 del Regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992. A norma dell'art. 8 della stessa legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Area di Vigilanza. La presente Ordinanza sarà portata a conoscenza del pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio.

IL RESPONSABILE
MODICA DI MARCO FRANCESCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)